

ASSOCIAZIONE FIERA DEL FUNGO PORCINO DI ALBARETO - APS

COMUNE DI ALBARETO - PROVINCIA DI PARMA

STATUTO

Dell'Associazione di Promozione Sociale

"Associazione Fiera del Fungo Porcino di Albareto"

Art. 1
--

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE	
------------------------------------	--

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio

2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una

Associazione di Promozione sociale denominata: **"Associazione**

Fiera del Fungo Porcino di Albareto - APS", con sede legale in

P.za Giuseppe Micheli, 1 43051 Albareto (PR), operante senza

fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del

medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere

decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata

dell'Associazione è illimitata.

	Art. 2	
	SCOPI E ATTIVITÀ	
	L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di atti-	
	vità di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni,	
	prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate	
	a:	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse generale	
	di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e	
	nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'As-	
	sociazione si propone di:	
	1.Organizzare la Fiera del Fungo Porcino;	

	2.Organizzare e promuovere le manifestazioni nel Comune di Albareto anche in collaborazione con altre associazioni e/o privati (es. comitati, parrocchie, ecc.);	
	3. Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.	
	Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.	
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.	

ART. 3

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro (in questo caso il voto in assemblea vale per 1), a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

	Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea,	
	solo per atti che non possono comportare una responsabilità	
	per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato,	
	sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite	
	dell' esercente la responsabilità genitoriale.	
	In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante	
	del soggetto che richiede l'adesione.	
	La qualità di socio si perde:	
	• per decesso;	
	• per recesso;	
	• per decadenza causa mancato versamento della quota asso-	
	ciativa per 2 anni consecutivi;	
	• per esclusione:	
	• per comportamento contrastante con gli scopi dell'Asso-	
	ciazione;	
	• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli	
	eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi	
	dell'Associazione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In	
	ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere	
	contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso	

	vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.	
	Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.	
	Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.	
	Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	ART. 6	
	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	I soci hanno diritto a:	
	• partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	

	• godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di per-	
	sone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche	
	associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresen-	
	tanti o mandatari;	
	• prendere visione dei libri sociali e di tutta la documen-	
	tazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa ri-	
	chiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal	
	Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibi-	
	lità di ottenere copia a proprie spese.	
	I soci sono obbligati a:	
	• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in con-	
	trasto con gli scopi e le regole dell'Associazione	
	• versare la quota associativa di cui al precedente arti-	
	colo;	
	• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al rag-	
	giungimento degli scopi statutari.	
	ART. 7	
	VOLONTARI	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'associazione, attività in favore della	

comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

	ART. 8	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	• l'Assemblea dei soci;	
	• il Consiglio direttivo;	
	• il Presidente;	
	• l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;	
	• l'eventuale Organo di Controllo.	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in	
	alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima	
	libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	ART. 9	
	L'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo de-	
	liberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordi-	
	narie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associa-	
	zione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede	
	il Consiglio direttivo.	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola	
	con il versamento della quota associativa dell'anno in corso	
	ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato	
	potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato	

	con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3	
	deleghe.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di-	
	rettivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio	
	o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente	
	o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un	
	decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo	
	o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di en-	
	trambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai pre-	
	senti.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso	
	scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno	
	15 giorni prima della data della riunione.	
	È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea	
	mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto	
	per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.	
	In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima, ad almeno 2 ore di distanza, l'Assemblea	

	è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci in-	
	tervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti dall'ora-	
	rio di convocazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggio-	
	ranza di voti.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	• elegge nomina e revoca i componenti degli organi sociali	
	(escluso il Presidente di nomina del Consiglio Direttivo);	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	alla revisione legale dei conti;	
	• approva il bilancio;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati in caso di ri-	
	corso ad essa da parte del socio escluso;	
	• delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi	
	associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante	
	socio non ammesso;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	• fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;	
	• destina eventuali avanzi di gestione alle attività isti-	
	tuzionali;	

	• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla	
	legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal	
	Consiglio direttivo;	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello sta-	
	tuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scio-	
	glimento dell'Associazione.	
	Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il	
	voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda	
	convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di	
	almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti	
	dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre	
	quarti degli associati.	
	Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la	
	loro responsabilità i componenti dell'organo di amministra-	
	zione non hanno diritto di voto.	
	ART 10	
	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'As-	
	sociazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a	

	3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I mem-	
	bri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e	
	sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo	
	esclusivamente gli associati.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei compo-	
	nenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea	
	degli associati provvede alla sostituzione nella prima seduta	
	utile (anche nella stessa) tramite nomina diretta in caso il	
	numero dei soci disponibili sia inferiore o uguale ai soci	
	dimissionari; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla	
	sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo	
	ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediata-	
	mente successiva, che rimane in carica fino allo scadere	
	dell'intero Consiglio.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo	
	decada, l'Assemblea può provvedere alla nomina di un nuovo	
	Consiglio.	
	Il Consiglio direttivo:	
	• nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e	
	un segretario;	
	• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	• predispone bilancio o rendiconto;	
	• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	

	• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;	
	• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;	
	• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;	
	• provvede all'organizzazione e gestione degli eventi e ne decide la programmazione.	
	Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.	
	Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.	
	Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.	
	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	

	Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo	
	tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando	
	sono presenti tutti.	
	I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura	
	del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presie-	
	duto l'adunanza, vengono conservati agli atti.	
	ART. 11	
	IL PRESIDENTE	
	Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito	
	di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce	
	l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le	
	presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri	
	di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria	
	amministrazione.	
	Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'As-	
	sociazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano	
	al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio diret-	
	tivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimis-	
	sioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il	
	Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.	

	Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Con-	
	siglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed ur-	
	genza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestual-	
	mente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo	
	operato.	
	ART. 12	
	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni	
	di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto	
	dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Re-	
	visori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio	
	Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione	
	dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scrit-	
	ture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può par-	
	tecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assem-	
	blee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione	
	annuale in tema di bilancio consuntivo.	
	ART. 13	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.	
	L'Organo di Controllo, se nominato:	

	• Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	• Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui	
	non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore	
	legale iscritto nell'apposito registro;	
	• Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	• Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli	
	esiti del monitoraggio svolto.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal	
	fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 14	
	SCIoglimento	
	Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato	
	dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno	

tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 15

RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.